



Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi
Stadio Euganeo – Ingresso Tribuna Ovest
Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

Registro n. _____

**CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO
CIG 984836363E**

Centro Comunale di Promozione Motoria: Ampliamento della possibilità di pratica sportivo - motoria per i bambini, gli adulti e le persone disabili con la collaborazione del mondo sportivo associativo e scolastico.

Periodo stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025.



INDICE

Articolo 1	DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Articolo 2	AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 3	DURATA DEL SERVIZIO, PENALI
Articolo 4	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Articolo 5	OSSERVANZA CONRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Articolo 6	SUBAPPALTO
Articolo 7	FORZA MAGGIORE e/o CASO FORTUITO
Articolo 8	PAGAMENTI
Articolo 9	PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
Articolo 10	MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13/08/2010 N. 136
Articolo 11	REVISIONE DEI PREZZI
Articolo 12	VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
Articolo 13	GARANZIA DEFINITIVA
Articolo 14	GARANZIA DI CUI ALL'ART. 13 – FORO COMPETENTE
Articolo 15	ALTRI OBBLIGH ASSICURATIVI
Articolo 16	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/AL CONSORZIO ORDINARIO
Articolo 17	RECESSO
Articolo 18	PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019
Articolo 19	CONTROVERSIE
Articolo 20	SPESE CONTRATTUALI
Articolo 21	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Articolo 22	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI



OGGETTO: “Centro Comunale di Promozione Motoria: Ampliamento della possibilità di pratica sportivo - motoria per i bambini, gli adulti e le persone disabili con la collaborazione del mondo sportivo associativo e scolastico”.

Periodo stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025.

Importo presunto per tutto il periodo sopra indicato Euro 203.990,00 (IVA esclusa).

CIG 984836363E

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso il Settore Servizi Sportivi in Via N. Rocco, 60 di Padova,

TRA

il Comune di Padova C.F.00644060287, che per brevità sarà denominato “Comune”, rappresentato ai sensi dell'art. 9 dal vigente Regolamento dei contratti, dal Capo Settore Servizi Sportivi _____ nato a _____ il _____ presso la cui Sede è domiciliato per ragioni d'ufficio, il quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto;

E

_____, con sede a _____ in via _____ n. _____, C.F. n. _____ e P.IVA n. _____ in seguito denominata “Concessionario” nella persona del Titolare/Rappresentante legale Signor _____ nato a _____ il _____ C.F. _____;

PREMESSO CHE:

nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Padova, Sezione Strategica 2023-2027 e Sezione Operativa 2023-2025, relativamente a Settore Servizi Sportivi sono stati inseriti i codici CUI (00644060287 202300004) e CPV (92621000) del servizio del Centro Promozione Motoria sopra indicato denominato “Ampliamento della possibilità di pratica sportivo – motoria per i bambini, gli adulti e le persone disabili con la collaborazione del mondo sportivo associativo e scolastico”;

con determinazione del RUP n. 2023/03/0047 del 08/06/2023, esecutiva, è stata indetta apposita gara, stabilite le condizioni per l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto, approvato il testo dello schema di convenzione e allegati per la gestione del servizio, prenotata la spesa prevista per il periodo 2023-2025 per un importo complessivo di Euro 248.867,80 (IVA compresa) per il finanziamento del servizio in oggetto e impegnata la spesa di Euro 250,00 quale contributo a favore dell'ANAC;

Il RUP con atto di determinazione n. 2023/_____ del _____/2023 ha approvato gli esiti del bando, aggiudicando la gestione a _____ (_____);

Il RUP con atto di determinazione n. 2023/_____ del _____ ha chiuso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'Affidatario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Articolo 1

DOCUMENTI CHE COSTITUISCOO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- il capitolato prestazionale e descrittivo e allegati;
- l'offerta tecnica, allegati e piani operativi;
- l'offerta economica;
- le polizze di garanzia;

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

Articolo 2

AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di Euro _____, (eventuale) ed Euro _____ per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato a misura.

Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'appaltatore.

Articolo 3

DURATA DEL SERVIZIO – PENALI

Il presente servizio viene affidato per la durata di due stagioni sportive/scolastiche (2023/2024, 2024/2025) a decorrere dall' 1 settembre 2023 fino al 30 giugno 2025.

L' appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

E' possibile un affidamento anticipato del servizio in via d'urgenza, per motivate ragioni, in attesa della stipula del contratto; da tale data decorrerà il periodo complessivo di gestione del servizio. Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari.

Il servizio, pertanto, ha la durata di mesi 22 (ventidue), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di ottemperare alle disposizioni legislative, regolamentari, a quanto prescritto dal presente capitolato nonché alle altre prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

L' Amministrazione previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nel caso in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificamente:

- penale di Euro 50,00 in caso di mancato rispetto da parte dell'insegnante dell'orario di lezione (con una tolleranza di 10 minuti);
- penale di Euro 100,00 in caso di mancata reperibilità del referente di cui al precedente art. 6,



negli orari di reperibilità stabiliti dal presente contratto o in caso di mancata comunicazione del nominativo del referente all'avvio del servizio ovvero in caso di mancata comunicazione della sostituzione dello stesso;

- penale di Euro 500,00 in caso di prestazione di servizio di personale senza le caratteristiche richieste, ovvero di mancato invio o mancata sostituzione di personale richiesto o assente entro 15 giorni;
- penale da Euro 250,00 a Euro 500,00 per il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato volti ad assicurare la regolarità e la qualità del servizio, applicata con gradualità secondo la gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. In caso di cumulo di infrazioni l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto. Alla contestazione della inadempienza, l'Aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'Amministrazione procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del Decreto. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

Articolo 4 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Articolo 5 OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio



oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. L.gs 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Articolo 6 SUBAPPALTO

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.



Articolo 7 FORZA MAGGIORE e/o CASO FORTUITO

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

Articolo 8 PAGAMENTI

Il corrispettivo per la gestione dei servizi sarà liquidato trimestralmente, previa verifica da parte del Settore Servizi Sportivi, della documentazione di cui all'art. 7 del Capitolato prestazionale e descrittivo (Relazione e allegati).

Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

Se dalla verifica della documentazione risulteranno incongruità o dati errati, l'Aggiudicatario non potrà emettere la fattura elettronica.

Il prezzo a cui è aggiudicato il servizio è comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, e di lavoro che pertanto sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Non saranno corrisposte anticipazioni.

Articolo 9 PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

Articolo 10 MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L.13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca _____/la

Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____ il _____ codice fiscale _____.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena



tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG 984836363E.

Articolo 11 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

Articolo 12 VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Articolo 13 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito per i termini di durata della convenzione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, pari a € _____, mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____, con scadenza _____ rilasciata da _____.

Articolo 14 GARANZIA DI CUI ALL'ART. 13 – FORO COMPETENTE

Dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

Articolo 15 ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. _____ della Società di Assicurazioni _____, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a Euro _____ nonché con un massimale per sinistro di Euro _____. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

Articolo 16 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE – (oppure) QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ORDINARIO

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di



esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta.

Articolo 17 RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Articolo 18 PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019

(recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022).

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato



funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Articolo 19 CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

Articolo 20 SPESE CONTRATTUALI

qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall'art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

Articolo 21 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art.13 del Regolamento UE 679/2016)

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.



Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari dei dati.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Articolo 22 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Padova Settore Servizi Sportivi e l'Appaltatore si configura come atto amministrativo, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto;
- dal D.Lgs. 50/2016 limitatamente all'art.4 e agli altri articoli espressamente richiamati nel presente contratto;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. del Veneto n. 29/2007;
- dal «Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Per quanto non regolamentato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente contratto sarà soggetto ad eventuale registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico dell'Appaltatore.



Letto, approvato e sottoscritto per accettazione.

Per l' Operatore

Per il Comune di Padova

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.